



Comune di Padova

**Settore Edilizia Privata
Settore Pianificazione Urbanistica**

Piano Regolatore Generale

Nuovo Regolamento Edilizio Comunale
(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 05/06/2006)

Specifiche Operative

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio Comunale

Art. 68 – Recinzioni

*Testo redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio
e approvato con determina dirigenziale n° 2008/23/0047 del 29/12/2008*

Art. 68 – Recinzioni

- 1. Le recinzioni, salvo diverse specificazioni dei successivi commi o delle N.T.A. del P.R.G., non possono essere di altezza superiore a m 2 e devono essere coerenti con il contesto urbano, sia per la struttura che per i materiali impiegati; i muri non possono superare l'altezza di m 1 con sovrastante eventuale cancellata. Il Comune può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, nonché concedere deroghe per comprovati motivi di sicurezza e salubrità; può, inoltre, imporre i raggi di curvatura in relazione all'importanza attuale o futura della rete viaria.*
- 2. Nelle zone agricole le recinzioni possono essere consentite a condizione che non isolino impropriamente l'edificio e gli annessi rustici dall'ambiente circostante e solo se costituite da siepi di essenze arbustive locali o da materiali comunemente in uso nelle singole zone (mattoni, pietra, legno, semplice rete metallica).*
- 3. Entro i limiti delle zone industriali è consentita un'altezza massima dei muri di m 3.*
- 4. Nella zona del Centro Storico e nelle zone di interesse storico, architettonico e ambientale, forma, dimensione e materiale sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali.*
- 5. Le distanze delle recinzioni dal confine stradale sono disciplinate dal vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.*

INDICAZIONI SPECIFICHE

Comma 1

Le recinzioni rappresentano, oltre che una necessità funzionale, un elemento importante per la caratterizzazione del contesto urbano. La normativa di cui al presente comma è orientata, in tal senso, ad evitare che possano costituire un elemento improprio di isolamento da tale contesto, sia con riferimento alla percezione del tessuto edificato che delle relazioni tra gli spazi pubblici e privati e di questi con i percorsi veicolari e pedonali, il verde pubblico e privato, ecc. Risponde a tale finalità il divieto di edificare muri di altezza superiore ad 1 metro, al fine di garantire la permeabilità visiva degli spazi e degli edifici. A tale finalità devono, pertanto, sottostare anche le legittime esigenze di sicurezza dei privati, pur se particolarmente sentite nell'attuale contesto sociale.

La facoltà di vietare l'uso delle recinzioni – o, anche, quella di imporre soluzioni architettoniche unitarie-, indicata nel secondo periodo, non rappresenta, tuttavia, un'ipotesi generalizzata. I contesti entro i quali è stata, nella prassi, attuata sono costituiti da interventi unitari, quali quelli riguardanti complessi di edifici realizzati nell'ambito di Piani di Lottizzazione, aree P.E.E.P., ecc., e generalmente, nell'ambito di accordi convenzionali. Altri contesti nei quali risultano applicabili divieti o limitazioni, ovvero l'imposizione di soluzioni unitarie, sono costituiti dalle zone di particolare pregio ambientale, quali il Centro Storico (v. comma 2), le Zone di tutela delle unità insediative di interesse storico, architettonico e ambientale esterne al Centro Storico di cui all'articolo 24 delle N.T.A. del P.R.G., la zona agricola (v.comma 4) e altre zone recanti prescrizioni di tutela e/o indirizzi per il corretto inserimento ambientale, sempre nell'ambito delle N.T.A. del P.R.G. (es. Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto –art.23 N.T.A.-, Zona insediativa periurbana - art.19 bis N.T.A.-, Zona di perequazione ambientale –art.16 N.T.A.-), o le Aree a Servizi Pubblici o di Interesse Pubblico. Infine, tale facoltà può riguardare le aree soggette a vincolo di inedificabilità, quali le Sedi stradali e/o ferroviarie, ecc.; in tali casi, previa valutazione preventiva da parte del Comune, possono essere concesse recinzioni costituite da semplici stanti e rete, senza realizzazione di fondazioni, cordoli o muretti in calcestruzzo.

Alla luce dei criteri di cui sopra, non possono, parimenti, essere attuate modifiche, senza preventiva autorizzazione del Comune, all'altezza delle recinzioni in contesti unitari esistenti, formati a seguito di interventi, seppure attuati distintamente, realizzati con criteri omogenei durante uno stesso periodo storico.

Per i medesimi motivi, le esigenze funzionali poste a base di eventuali richieste di deroga non possono, di norma, riferirsi a situazioni generalizzate, quali, ad esempio, quella di isolare gli edifici dal contesto di assi urbani di scorrimento interno, pur se percorsi da notevoli flussi veicolari.

La struttura delle cancellate e/o ringhiere poste sopra gli eventuali muri deve garantire la permeabilità visiva, e non può essere costituita da elementi in lamiera piena, o tavolati lignei, ecc. anche composti da elementi tra loro separati ma accostati in modo tale da formare una barriera visiva continua.

Comma 2

Nell'ambito delle zone agricole le recinzioni, oltre a rispondere ai criteri estetico funzionali specificamente indicati, devono essere limitate alle zone site in prossimità degli edifici o degli impianti, e non possono coprire estensioni rilevanti, per non alterare la percezione del tessuto agricolo e dell'estensione degli spazi coltivabili.

Comma 3

La possibilità di realizzare muri di altezza fino a 3 metri nell'ambito delle zone industriali risponde ad evidenti esigenze funzionali: tuttavia, i muri di tale altezza andranno, di norma, evitati per le recinzioni poste sui fronti stradali, con particolare attenzione per quelli dotati di marciapiedi e/o interessati da transito pedonale.

Comma 4

Nell'ambito del Centro Storico le recinzioni - pur essendo, previa approvazione da parte del Comune, ammesse in particolari casi- sono, di norma, da evitare.